

COMUNE DI SARNANO

Provincia di Macerata

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 17/07/2020
“REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARI): APPROVAZIONE”

L'organo di revisione
Dott. Simona Canzonetta

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Luglio, la sottoscritta, Dott. Simona Canzonetta, Dott. Commercialista, Revisore Contabile Unico dell'Ente, nominato con deliberazione comunale n.41 del 6 Settembre 2018, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000,

- Ricevuta in data 20 luglio 2020 la Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 17/07/2020 "Regolamento Tassa Rifiuti solidi urbani (TARI): Approvazione", con documentazione allegata;
- Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n.7, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

Premesso,

- che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- che l'art. 13, comma 15 - ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, dispone *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 indica il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, stabilendo entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce: *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27/2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;
- che la Legge di conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) all'art. 107 ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- che l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 dispone che: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- che l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce"*;
- che in relazione al punto precedente, l'Ente è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario;
- l’art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. “Decreto Crescita”, che dispone l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre;
- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”*.

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici, generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020.

Sottolineate le complessità applicative generate dall’applicazione puntuale di quanto previsto dall’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all’impossibilità di intervenire nella determinazione della riduzione del coefficiente Kd di cui all’allegato 1 al DPR 158/1999, essendo i termini di presentazione delle istanze da parte dei contribuenti successivi rispetto al termine di approvazione delle tariffe per l’anno 2020.

Valutata la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*.

Preso atto dell’intenzione dell’Amministrazione comunale di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbe conseguenze economiche negative.

Preso atto dell’introduzione di specifiche riduzioni della tariffa per le categorie di utenza non domestica proporzionali ai giorni di chiusura obbligatoria in base ai D.P.C.M. ed alle fonti normative e regolamenti Regionali, applicate su istanza del contribuente come disciplinato dall’articolo 34, comma 4 del Regolamento TARI.

Considerato che l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]"* e considerato che questo ultimo termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sottolineato che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che "[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]"

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCO, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*.

Visto il vigente Regolamento IUC all'interno del quale è presente il regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 8/09/2014.

Considerato che, in relazione a quanto sopra, l'Ente deve provvedere ad approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione della disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali.

Esaminato l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione della disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il D.lgs n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

E S P R I M E P A R E R E F A V O R E V O L E

in ordine alla Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 26 del 17 Luglio 2020 "Regolamento Tassa Rifiuti solidi urbani (TARI): approvazione".

Civitanova Marche, li 23 Luglio 2020.

**L'Organo Unico di Revisione
Dott.ssa Simona Canzonetta**

